



CITTA' DI BATTIPAGLIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determinate n. 566 del 03/05/2022

Oggetto: Concessioni demaniali marittime vigenti sul litorale cittadino

Sentenze n° 17-18/2021 del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria

- **Presenza d'Atto dell'efficacia sino al 31 dicembre 2023**
- **Approvazione Avviso per proroga concessioni con finalità turistico-ricreative**
- **Rinnovo concessioni con finalità non turistico-ricreative**
- **Nomina Responsabile del Procedimento**

SETTORE

“TECNICO”

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, art. 59, si disponeva la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo per finalità turistico e ricreative;

CHE la Regione Campania, successivamente all'entrata in vigore del citato D.P.R. n° 616/77, in esecuzione della potestà riconosciuta dall'art. 7, comma 2° del predetto D.P.R., in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 12 e 62 del proprio Statuto e all'art. 118 della Costituzione, con l'art. 19 comma 2° della L.R. n° 54/80, sub-delegava ai Comuni “le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio”;

CHE l'art. 3, comma 4-bis del Decreto Legge n° 400 del 1993 stabiliva che le concessioni demaniali “con finalità turistico-ricreative” potevano avere durata superiore a sei anni e non superiore a venti;

CHE la Legge n° 59 del 15 marzo 1997: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed il successivo D.L. n° 112 del 31 marzo 1998: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n° 59 del 15 marzo 1997”, contemplavano il definitivo e generale conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;

CHE la L.R. Campania n° 141 del 17 dicembre 1997, così come modificata dalla L.R. n° 04 del 25 marzo 2002, nel disciplinare il riparto tra Enti territoriali delle funzioni in materia di demanio marittimo, all'art. 4, attribuiva la sub delega ai Comuni, per quanto attiene le concessioni demaniali marittime;

CHE l'art. 42 del D. Lgs. n° 96 del 30 marzo 1999, inerente l'esercizio sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed Enti Locali a norma dell'art. 4, comma 5 della Legge n° 59 del 15 marzo 1997, e successive modificazioni, disponeva che venivano esercitate dai Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 105, comma 2, lett. f) ed l) del D. Lgs. n° 112 del 1998, ossia le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

CHE la Regione Campania, con delibera di Giunta n° 3744/2000, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui alla richiamata Legge n° 59/97, nel prendere atto dell'orientamento giurisprudenziale emerso in ordine alla esecutività

della delega ai Comuni a seguito del D. Lgs. n° 96/99, disponeva che le funzioni in tema di demanio marittimo fossero concretamente esercitate dai Comuni a cui andavano trasmessi tutti gli atti di competenza; la Regione si riservava, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento e controllo, di approvare il Piano di Utilizzo delle Spiagge di cui all'art. 6 della Legge n° 494/93, a cui le Amministrazioni Locali avrebbero dovuto, comunque, uniformarsi;

CHE con D.G.R. Campania n° 1971 del 2001 venivano forniti indirizzi operativi per le funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai citati D.L. n° 112/98 e 96/99;

CHE la Legge Costituzionale n° 03 del 18 ottobre 2001, operante la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, conferiva ai Comuni le funzioni amministrative sul demanio marittimo, fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

CHE con la delibera di Giunta Regionale n° 395 del 28 marzo 2006 venivano forniti ai Comuni costieri ulteriori indirizzi operativi in materia di demanio marittimo, abrogando la delibera n° 1971/2001 e ribadendo, in particolare agli artt. 4 e 5, la propria competenza in merito all'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali marittime (P.U.A.D.);

CHE con la delibera di Giunta Regionale n° 2189 del 17 dicembre 2007 venivano approvate le Linee Guida per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;

CHE l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n° 194 del 30 dicembre 2009, convertito in Legge n° 25 del 26 dicembre 2010, prevedeva che "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative ... il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 veniva prorogato fino a tale data";

CHE l'art. 34-duodecies del Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge n° 221 del 17 dicembre 2012, modificava l'art. 1, comma 18 del Decreto Legge n° 194/2009, fissando un nuovo termine di durata delle concessioni "al 31 dicembre 2020";

CHE il Comune di Battipaglia, nell'anno 2014, proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-duodecies del D.L. n° 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n° 221 del 17 dicembre 2012, ed in aderenza alle indicazioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per i Porti con le Circolari n° M_TRA/PORTI/6105 Class A.2.50 del 06 maggio 2010 e n° 57 prot. n° M-TRA/PORTI/586 del 15 gennaio 2013, formalizzava la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nell'ambito di competenza territoriale;

CHE la predetta proroga disposta dal D.L. n° 179/2012 dava luogo a rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decisi con la sentenza del 14 luglio 2016, nella cause riunite C-458/14 (Promoimpresa srl) e C-67-15 (Mario Melis e altri), la quale, oltre a confermare che le concessioni demaniali marittime di cui alle predette cause rientravano, in linea di principio, nel campo di applicazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein"), riteneva che:

l'art. 12 di tale Direttiva doveva essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale "che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati";

l'art. 49 T.F.U.E. doveva essere interpretato nel senso che ostava a una normativa nazionale "che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in esse per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo";

CHE l'art. 24, comma 3-septies del Decreto Legge n° 113/2016 ("Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio"), convertito dalla Legge n° 160/2016, disponeva che "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25";

CHE la L.R. n° 19 del 22 giugno 2017 recante "Misure di semplificazione e Linee Guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio" e, nello specifico, l'art. 3 forniva indirizzi per la redazione del P.U.A.D.;

CHE, intanto, il Legislatore nazionale, con la Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 recante "Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2019-2021", all'art. 1, commi 682 e 683, stabiliva una ulteriore estensione temporale, a far data dal 01 gennaio 2019, di 15 anni (pertanto fino al 31 dicembre 2033) della validità delle concessioni demaniali marittime di cui al D.L. n° 400 del 1993, art. 01, comma 1;

CHE la stessa Legge n° 145/2018, ai commi da 675 a 677, "al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane (...), in un'ottica di armonizzazione delle normative europee", prevedeva, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio, di un decreto che avrebbe dovuto "fissare i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime";

CHE, di seguito, non veniva emanato alcun decreto, né veniva adottata alcuna Circolare interpretativa condivisa da parte dei Ministeri competenti, diretta a fornire indirizzi univoci in materia;

CHE, anzi, la giurisprudenza amministrativa iniziava a sollevare qualche dubbio sulla proroga concessa dei 15 anni per conflitto con il diritto eurounitario: su tutte, il Consiglio di Stato con sentenza n° 7874 del 18 novembre 2019, pronunciandosi su di un ricorso in ottemperanza ad esso sottoposto, riteneva, tra l'altro, che "la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di Giustizia U.E., costituiva un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora fosse chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario" e che pertanto "anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (...) è coinvolta, con le conseguenze del caso, (...)";

CHE, infatti, come anticipato, nel merito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n° C-458/14 del 14 luglio 2016, già aveva sancito che l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE doveva essere interpretato nel senso che una misura nazionale non poteva prevedere che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime fossero prorogate in modo automatico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione volta a scegliere in modo imparziale e trasparente i potenziali candidati;

CHE l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n° 163 del 30 settembre 2020, prendeva atto del citato dettato normativo della Legge n° 145/2018 afferente l'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, riservandosi di adottare una diversa gestione delle concessioni demaniali nel caso di sopravvenienza di disposizioni, anche comunitarie direttamente applicabili nell'ordinamento italiano, che avrebbero potuto ridurre o, addirittura, eliminare del tutto l'estensione del termine di validità delle concessioni demaniali, senza alcun compenso, né indennizzo; contestualmente veniva approvato lo schema di Avviso per la comunicazione di volontà di proroga da parte dei Concessionari;

CHE l'Ufficio non dava attuazione alla predetta deliberazione giuntale in quanto l'orientamento giurisprudenziale, che ormai si era consolidato, nel richiamare la regola della supremazia del diritto dell'Unione Europea sui diritti nazionali, che trovava le proprie basi giuridiche nei trattati internazionali ed in alcune disposizioni costituzionali (art. 11 e art. 117, comma 1 della Costituzione), continuava a sancire che l'ulteriore estensione automatica, senza alcuna evidenza pubblica, della validità delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, presentava problemi di compatibilità con la Direttiva (UE) 2006/123/CE, art. 12, paragrafi 1 e 2, nonché con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea T.F.U.E. (art. 49);

CHE infatti il 03 dicembre 2020 la Commissione Europea inviava una lettera di costituzione in mora all'Italia in merito al rilascio di autorizzazioni relative all'uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari), in quanto lo Stato italiano non aveva dato attuazione a quanto stabilito dalla predetta Corte di Giustizia con la sentenza del 14 luglio 2016 e, da allora, aveva ulteriormente prorogato le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 ed aveva vietato alle Autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di concessioni, violando il diritto dell'Unione. La Commissione riteneva che la normativa italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell'UE, fosse in contrasto con la sostanza della sentenza della C.G.U.E., creasse incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggiasse gli investimenti in un settore fondamentale per l'economia italiana già duramente colpito dalla pandemia da coronavirus e causasse, infine, una perdita di reddito potenzialmente significativa per le Autorità locali italiane;

CHE l'avvio di tale procedura di infrazione da parte della Commissione Europea contribuiva ad alimentare la situazione di assoluta precarietà della normativa in vigore;

CHE, in tale clima, ritenuto di dover dettare primi indirizzi applicativi in merito alle concessioni demaniali marittime, la Regione Campania prendeva atto, rispettivamente con le deliberazioni di Giunta n° 622 e n° 637 del 29 dicembre 2020, che le concessioni demaniali marittime (del. n° 622) e le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo (del. n° 637) vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n° 145/2018 conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19; contestualmente la Regione si riservava di fornire ulteriori futuri indirizzi applicativi sulla base delle determinazioni che sarebbero state eventualmente assunte dal Legislatore statale;

CHE il Presidente del Consiglio di Stato, con Decreto n° 160 del 24 maggio 2021,

CONSIDERATO che la questione della proroga legislativa delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative risultava di notevole impatto sistemico, afferendo il rapporto tra il diritto nazionale ed il diritto unionale, con specifico riguardo al potere di disapplicazione delle norme interne, ritenute contrastanti con quelle sovranazionali,

CONSIDERATO che risultava necessario assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto, deferiva la questione alla Adunanza Plenaria;

CHE con sentenze n° 17-18 del 09 novembre 2021, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, sostanzialmente enunciava i seguenti principi di diritto:

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n.

34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai Giudici né dalla Pubblica Amministrazione.

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali Concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legiferato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le Amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il Legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.;

CHE, di conseguenza:

1. la Pubblica Amministrazione ha il potere-dovere di disapplicare (non applicare) una norma interna (nel caso specifico, la Legge n° 145/2018) contraria con il diritto U.E.,
2. le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, già in essere, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023;

DATO ATTO

CHE, intanto, per la sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19, il Legislatore nazionale, a partire dall'art. 103, comma 2 del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n° 27 del 24 aprile 2020, nell'ottica di fornire "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese", ha iniziato a prorogare la validità di "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati";

CHE con successivi Decreti Legge, tra i quali, il D.L. n° 104 del 14 agosto 2020, c.d. "Decreto Agosto-Rilancio 2", convertito dalla Legge n° 126 del 13 ottobre 2020, il Decreto-Legge n° 125 del 07 ottobre 2020 convertito dalla Legge n° 159 del 27 novembre 2020, il Decreto Legge n° 52 del 22 aprile 2021, c.d. "Decreto Riapertura", convertito dalla Legge n° 87 del 17 giugno 2021, emanati per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, la predetta proroga di validità è stata di volta in volta posticipata, prima "alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica", poi, infine, "ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

CHE, in ultimo, con il D.L. n° 221 del 24 dicembre 2021, pubblicato in pari data sulla G.U. n° 135, e la successiva conversione con modificazioni dello stesso nella Legge n° 11 del 18 febbraio 2022, pubblicato in pari data sulla G.U. n° 41, lo stato di emergenza dovuto al "rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19", è stato prorogato al 31 marzo 2022;

CHE il Consiglio dei Ministri, come da comunicato stampa n° 67 del 17 marzo 2022, su proposta del Presidente, dei Ministri della Salute, della Difesa e dell'Istruzione, ha approvato un Decreto Legge che, di fatto, ha sancito il termine dello stato di emergenza da COVID-19, fissato, come detto, al 31 marzo 2022 ed ha introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia, in conseguenza della predetta cessazione dello stato di emergenza;

CHE il Decreto Legge di cui sopra è il n° 24 del 24 marzo 2022 (G.U. Serie Generale n° 70 del 24 marzo 2022) recante proprio "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

CHE, pertanto, considerato che la validità di "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati" è stata da ultimo prorogata "ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza", essi, per l'emergenza da COVID-19, sono da ritenersi validi fino al 29 giugno 2022;

DATO ATTO

CHE, intanto, allo stato, a seguito di quanto statuito dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, il Consiglio dei Ministri, in data 15 febbraio 2022, come da comunicato stampa n° 61, ha approvato una proposta emendativa (A.S. 2469) al Disegno di Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza 2021 (c.d. D.d.L. "Concorrenza 2021") in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative;

CHE, tra l'altro, l'emendamento in essere, al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari, prevede:

all'art. 2-bis, che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio,

all'art. 2-ter, che, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorire la pubblica fruizione e promuoverne, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri competenti, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad Associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio;

**PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA
DATO ATTO**

CHE allo stato sono vigenti sul litorale cittadino n° 40 concessioni demaniali marittime, di cui n° 35 con carattere turistico-ricreativo:

CONCESSIONARIO	CONCESSIONE (Rep.)	FINALITA'
ISOLA VERDE S.r.l.	07 del 05.06.2009	area asservita alla struttura "ISOLA VERDE"
ENEA di Suprani Leopoldo & C. s.a.s.	05 del 12.05.2009	posa ombrelloni
ALBERGO RIVIERA SPINETA s.a.s.	14 del 26.05.2008	stabilimento balneare "LIDO SPINETA"
ALBERGO RIVIERA SPINETA s.a.s.	10 del 18.09.2012	area a servizio del "LIDO SPINETA"
DI GENOVA Silvia	02 del 27.05.2013	posa ombrelloni
BAIA DEI DELFINI S.r.l.	02 del 19.04.2006	stabilimento balneare "BAIA DEI DELFINI"
BAIA DEI DELFINI S.r.l.	12 del 17.06.2009	campeggio "BAIA DEI DELFINI"
BAIA DEI DELFINI S.r.l.	05 del 07.10.2013	posa ombrelloni a servizio del campeggio
CI. BI. BEACH S.r.l.	15 del 10.11.2009	stabilimento balneare "PRIVILEGE"
DI FILIPPO Carmine	01 del 30.03.2021	campeggio e posa ombrelloni
PIPOLO Giovanni	11 del 20.08.2010	stabilimento balneare "LIDO OK"
COMUNE DI BATTIPAGLIA	04 del 17.04.2007	valorizzazione area PIT BAT 001
VIRGIN BEACH S.r.l.	04 del 03.10.2019	posa ombrelloni Settore 1 del PIT BAT 001
JAMAICA di De Santis Rita & C. s.a.s.	07 del 22.06.2012	posa ombrelloni Settore 4 del PIT BAT 001
A.I.DO. Società Coop. Sociale	06 del 19.06.2012	posa ombrelloni Settore 5 del PIT BAT 001
IMMEDILSA S.r.l.	06 del 01.07.2005	posa ombrelloni
MALIBU' di Nacchia Vincenzo & C. s.a.s.	07 del 05.05.2008	stabilimento balneare "MALIBU'"
MIRAMARE S.r.l.	01 del 24.03.2011	stabilimento balneare "MIRAMARE"
CENTRAL CAMPING S.r.l.	01 del 10.05.2017	campeggio e posa ombrelloni
DE MARTINO Bruno	02 del 10.05.2017	campeggio e posa ombrelloni "MALDIVE"
A.N.M.I. Associazione Nazionale Marinai d'Italia	10 del 13.05.2008	stabilimento balneare "LIDO MARINAI"
MARENEVE S.r.l.	04 del 03.05.2011	area asservita all'"HOTEL CLUB PAESTUM"
SAMOA CLUB di Farabella Luigi & C. s.a.s.	09 del 27.04.2010	stabilimento balneare "LIDO SAMOA"
SAMOA CLUB di Farabella Luigi & C. s.a.s.	10 del 27.04.2010	posa ombrelloni e parco giochi
GALANTE Marco	19 del 17.06.2008	stabilimento balneare "MEDITERRANEO"
GALANTE Marco	28 del 04.12.2008	campeggio "MEDITERRANEO"
GALANTE Marco	08 del 05.06.2009	posa ombrelloni con struttura
TURIMAR S.r.l.	26 del 15.09.2008	stabilimento balneare "LIDO LA BUSSOLA"
LA PINETA S.r.l.	11 del 12.06.2009	area deposito, bar sala giochi e piscina
LA PINETA S.r.l.	03 del 09.03.2004	parcheggio

LA PINETA S.r.l.	02 del 08.02.2012	posa ombrelloni a servizio "HOTEL SABBIAADORO"
STABILIMENTO BALNEARE LIDO LAGO s.n.c.	04 del 16.04.2008	stabilimento balneare "LIDO LAGO"
CAMPING RISING SUN S.r.l.	02 del 19.04.2021	campeggio e posa ombrelloni "RISING SUN"
EL SOMBRERO S.r.l.	02 del 02.03.2009	stabilimento balneare "EL SOMBRERO"
EL SOMBRERO S.r.l.	03 del 19.07.2021	piscine "EL SOMBRERO"

e n° 5 con finalità diverse:

CONCESSIONARIO	CONCESSIONE (Rep.)	FINALITA'
F.O.S. S.r.l.	13 del 19.05.2008	condotta interrata
ENEL e-distribuzione S.p.A.	34 del 28.11.2014	linea B.T. e M.T. per fornitura E.E.
ENEL e-distribuzione S.p.A.	33 del 28.11.2014	linea B.T. per fornitura E.E.
CONSORZIO BONIFICA DESTRA SELE	25 del 21.08.2008	piazzale e canalizzazione impianto idrovora
ENEL e-distribuzione S.p.A.	32 del 28.11.2014	linea B.T. per fornitura E.E.

CHE, inoltre, relativamente ai "rapporti in essere", il Comune di Battipaglia, nell'ambito della citata concessione demaniale marittima n° 04/2007 "autoassegnata" allo scopo di valorizzare un tratto di fascia costiera Progetto "Piana del Sele" I001 BAT, all'esito di procedure ad evidenza pubblica, ha rilasciato alcune autorizzazioni di natura turistico-ricreativa (n° 03 vigenti) ex art. 45bis del Codice della Navigazione;

RITENUTO

per tutto quanto sopra, di dare applicazione ai summenzionati principi stabili dalle sentenza n° 17 e 18/2021 emesse dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, prendendo atto della proroga al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;

che, data la "natura derivata" delle anzidette autorizzazioni ex art. 45bis rilasciate dal Comune di Battipaglia, esse, come il titolo "madre" (conc. dem. n° 04/2007) intestato all'Ente, risentono del nuovo termine di validità delle concessioni e, pertanto, risultano assoggettate al regime di proroga previsto;

di disporre la proroga delle concessioni demaniali marittime con diverse finalità, per anni 6, a partire dalla loro ultima scadenza;

CHE, per lo scopo, il Servizio "DEMANIO e USI CIVICI" ha predisposto apposito SCHEMA di Atto di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;

DATO ATTO

CHE l'efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative al 31 dicembre 2023 ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime con diverse finalità per anni 6, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l'obbligo di denuncia della "proroga/rinnovo" della concessione mediante la registrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986 (T.U.R.) e dell'art. 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo decreto: la relativa imposta di registro si applica in misura proporzionale con aliquota del 2% applicata sull'ammontare del canone complessivamente pattuito per l'intero periodo di proroga/rinnovo, a partire dalla scadenza dell'ultimo titolo rilasciato e registrato;

PRESO ATTO

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 14 giugno 2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2021/2023;

del Decreto Sindacale prot. n° 28443 del 21 aprile 2022, con il quale è stato prorogato l'incarico dirigenziale, a tempo pieno e determinato, già conferito all'ing. Carmine Salerno per la direzione del Settore "TECNICO" e ad interim del Settore "GOVERNO DEL TERRITORIO";

VISTO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Battipaglia aggiornato per il Triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 29 marzo 2021;

DATO ATTO

CHE, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli artt. n° 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni", integrati dagli artt. 4 e 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 104/G del 30 dicembre 2013, non sussistono, per lo scrivente Dirigente, situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificamente, che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri dello scrivente, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni;

CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000;

VISTO

il Codice della Navigazione, R.D. n° 327 del 30 marzo 1942 s s.m.ei.;

il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. n° 328 del 15 febbraio 1952;
il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;

VISTE

le sentenze n° 17 e 18/2021 emesse dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria;

DETERMINA

1. di **CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende interamente richiamata;
2. di **PRENDERE ATTO** dei principi di diritto enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con le sentenze n° 17 e 18/2021, emesse nella Camera del Consiglio del 20 ottobre 2021 e pubblicate in data 09 novembre 2021;
3. di **DARE ATTO**, che in ottemperanza alle richiamate sentenze, le n° 35 concessioni demaniali marittime turistico-ricreative in premessa richiamate, "continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023", fermo restando che, oltre tale data, esse cesseranno di produrre effetti;
4. di **APPROVARE** lo SCHEMA di Atto di proroga al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; SCHEMA che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
5. di **STABILIRE**, per le n° 5 concessioni demaniali marittime con finalità non turistico-ricreative in premessa richiamate, una proroga di anni 6, rispetto alla ultima scadenza per esse prevista;
6. che **RESTA SALVO** il potere dell'Amministrazione Comunale di revoca/decadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, senza indennizzo:
 - per motivazioni di interesse pubblico,
 - per intervenute contrarie disposizioni legislative/regolamentari,
 - intervenuti verdetti dei Tribunali Amministrativi, chiamati a decidere sulla validità dei provvedimenti di decadenza emessi, tuttora pendenti;
7. di **DEFINIRE** il seguente iter amministrativo per la formalizzazione dell'estensione della durata delle concessioni:
 1. comunicazione dell'Ufficio a tutti i Concessionari, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), dell'avvenuta adozione del presente atto con contestuale richiesta di sottoscrizione dell'Atto di proroga/rinnovo,
 2. i Concessionari, prima della sottoscrizione, dovranno provvedere ad effettuare il consueto versamento afferente i diritti di segreteria ed istruttoria per attività connessa ai procedimenti sul demanio marittimo (deliberazione del Commissario Straordinario n° 164 del 10 ottobre 2008, adottata ex art. 48 del T.U.E.L.) da effettuarsi mediante bollettino postale c/c n° 15606841 intestato al Comune di Battipaglia-Servizio Tesoreria o tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, indicando nella casuale la seguente dicitura: "diritti segreteria demanio proroga/rinnovo 2022". Tale versamento dovrà essere pari:
 - ad Euro 25,00, per quanto concerne la proroga al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative,
 - ad Euro 500,00, per quanto concerne il rinnovo per anni 6 (sei) delle concessioni demaniali marittime con diverse finalità;
 3. in possesso del versamento di cui al precedente punto 2.:
 - i titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dovranno direttamente prendere contatti con il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Demanio ai fini della fissazione dell'incontro per la sottoscrizione dell'Atto di proroga, il cui SCHEMA viene approvato con la presente determinazione. In tale sede il Concessionario dovrà esibire e depositare presso l'Ufficio comunale l'attestazione del versamento effettuato,
 - i titolari di concessioni demaniali marittime con diverse finalità dovranno trasmettere all'Ufficio Demanio, a mezzo protocollo generale dell'Ente, la "Domanda di Rinnovo Concessione" secondo il "Modello Domanda D2" fornito allo scopo dal Sistema Informatico Demanio Marittimo (S.I.D.) in formato cartaceo che digitale, al fine di consentire all'Ufficio l'inserimento della "Domanda" sullo stesso portale Ministeriale S.I.D.. Dopo tale adempimento, dovranno prendere contatti con il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Demanio al fine di accertarsi dell'esito positivo dell'anzidetto inserimento della "Domanda" sul portale S.I.D. e fissare un

incontro per la sottoscrizione dell'Atto di rinnovo. In tale sede il Concessionario dovrà esibire e depositare presso l'Ufficio comunale l'attestazione del versamento effettuato,

4. i Provvedimenti di Proroga/Rinnovo saranno redatti in n° 3 originali che saranno consegnati ai Concessionari affinché provvedano, a propria completa cura e spese, ad effettuarne la registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con l'obbligo di versare all'Erario l'imposta di registro e di trasmettere, a mezzo protocollo generale dell'Ente, all'attenzione del Settore "TECNICO" - Servizio "DEMANIO ed USI CIVICI", entro e non oltre il 21° (ventunesimo) giorno dalla sottoscrizione, pena l'inefficacia dello stesso Atto, un originale, con gli estremi della registrazione;

5. registrazione della nuova scadenza delle concessioni sul Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.);

6. pubblicazione del "Rende Noto" all'Albo Pretorio dell'Ente;

8.

di **PRECISARE** che gli attuali titoli dei Concessionari che non completeranno il predetto iter, con la sottoscrizione e successiva registrazione dell'Atto di proroga/rinnovo, per la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 avvenuta il 31 marzo 2022, perderanno la loro efficacia a partire dal 29 giugno 2022. Di conseguenza, non avendo, tra l'altro, assolto all'obbligo di versamento dell'imposta di registro (D.P.R. n° 131/1986) determinando un danno economico all'Erario statale, l'Ufficio avvierà, contro i Concessionari inadempienti, il procedimento di decadenza delle concessioni demaniali marittime interessate ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

9.

di **NOMINARE** il geom. Francesco GRECO, del Servizio "DEMANIO ed USI CIVICI", Responsabile del Procedimento delle procedure conseguenti l'approvazione della presente determinazione;

10.

di **NOTIFICARE** la presente determinazione ai titolari delle concessioni demaniali marittime in premessa riportati, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.);

11.

di **RISERVARSI** di fornire ulteriori successivi indirizzi nella eventualità dovessero sopraggiungere disposizioni normative, nazionali o comunitarie, tali da rendere incompatibile quanto assunto con la presente determinazione;

12.

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, pertanto ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U.E.L. non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13.

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

all'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Campania,

alla Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo,

al Dirigente del Settore "ATTIVITA' PRODUTTIVE e S.U.A.P." di questo Ente,

al Responsabile del Procedimento nominato con la presente;

14.

di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000;

15.

di **TRASMETTERE**, al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza di cui all'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determinazione all'Ufficio per la gestione del sito web dell'Ente per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti";

16.

di **DARE ATTO** che, avverso il presente atto, può essere inoltrato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni, al Capo dello Stato.

PER L'ISTRUTTORIA:

Il Responsabile del Servizio

"DEMANIO ed USI CIVICI"

ing. Franco RUGGIERO

Il Dirigente del Settore

"TECNICO"

ing. Carmine SALERNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Battipaglia.

Data 03/05/2022